

**Regolamento regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle aziende agricole. Approvazione schema di convenzione tra Regione e Centri autorizzati di Assistenza Agricola e provvedimenti conseguenti.** (Deliberazione di Giunta regionale del 27 ottobre 2003, n. 2125)

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34", ed in particolare l'art. 22;
- il D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ai sensi dell'art. 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449", ed in particolare l'art. 14, comma 3;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- il Regolamento Regionale 15 settembre 2003, n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- la determinazione dirigenziale n. 12818 dell'8 ottobre 2003 con la quale sono stati definiti i contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale;

Visti inoltre:

- il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare

l'art. 3 bis, il quale disciplina i "Centri Autorizzati di Assistenza Agricola";

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001 "Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola";
- la propria deliberazione n. 482 del 25 marzo 2002 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

Preso atto che, ai sensi degli artt. 2 e 5 del predetto Regolamento regionale n. 17/2003:

- l'anagrafe delle aziende agricole è costituita da uno specifico archivio informatizzato integrato nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (S.I.A.R);
- l'anagrafe raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati esercenti attività agricola e che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione in materia di agricoltura;
- la gestione dell'anagrafe comporta l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nell'archivio informatizzato, nonché la costituzione e conservazione del fascicolo aziendale;

Considerato:

- che l'anagrafe delle aziende agricole costituisce uno dei passaggi fondamentali che concorrono alla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura di competenza dell'Amministrazione regionale e degli altri Enti di cui all'art. 3 della L.R. 15/1997;
- che è interesse della Giunta regionale - anche in considerazione dell'impatto sui diversi livelli istituzionali coinvolti - presidiare tutte le fasi di iniziale configurazione dei rapporti con i soggetti cui il Regolamento regionale riconosce un ruolo attivo nel sistema dell'anagrafe, ivi comprese la definizione e la disciplina di tali rapporti;

Preso atto che l'art. 4 del medesimo Regolamento

individua, quali soggetti cui può essere affidata, attraverso apposita convenzione, le attività di gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti di cui al predetto art. 3 bis del D.Lgs. n. 165/1999;

Considerato:

- che l'avvio dell'anagrafe presuppone l'inizializzazione dell'archivio informatizzato e la validazione dei dati in esso contenuti, nonché la costituzione del fascicolo aziendale;
- che tali attività devono essere effettuate per tutte le aziende agricole operanti sul territorio regionale;
- che i CAA riconosciuti costituiscono il soggetto più idoneo all'esecuzione delle suddette attività, in ragione della articolazione territoriale, della dotazione strumentale e delle professionalità possedute;

Ritenuto pertanto - anche per ragioni di economicità nella predisposizione dei provvedimenti amministrativi attuativi di atti di programmazione della spesa aventi ad oggetto l'acquisizione di prestazioni volte ad assicurare all'Amministrazione regionale la massima tempestività nella erogazione dei servizi - di affidare con il presente atto ai predetti CAA le attività di gestione dell'anagrafe delle aziende agricole;

Constatato:

- che in applicazione delle previsioni normative di cui all'art. 3 bis del citato D.Lgs. n. 165/1999, gli Organismi pagatori - e nella fattispecie l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna - hanno attivato con i CAA riconosciuti, rapporti convenzionali ai fini dell'effettuazione di attività di tenuta del fascicolo aziendale per le aziende beneficiarie di aiuti erogati dai predetti due Organismi pagatori;
- che infatti, in data 30 aprile 2003, con accordi sottoscritti fra AGREA e i singoli Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti sono stati disciplinati, a livello regionale, i rapporti per la tenuta dei

fascicoli aziendali attinenti le attività del predetto Organismo pagatore regionale che saranno rinnovati anche per il 2004;

- che, sotto il profilo finanziario, tali accordi prevedono il riconoscimento ai CAA di un corrispettivo quantificato in Euro 28,39 - oltre ad IVA - e pertanto in misura uguale a quella già prevista sia nelle convenzioni stipulate a livello nazionale fra AGEA ed i CAA che in un accordo operativo AGEA/AGREA dell'8 aprile 2003 finalizzato, nel comune interesse, a regolare la costituzione, tenuta e consultazione dei fascicoli aziendali conservati presso i CAA;

Rilevato:

- che la generale valenza dell'anagrafe delle aziende agricole, quale strumento destinato a supportare tutti i procedimenti amministrativi concernenti le aziende agricole, richiede l'instaurazione di un rapporto convenzionale con i CAA che abbia ad oggetto la gestione unitaria e complessiva delle attività di gestione dell'anagrafe;
- che, tuttavia, per le aziende che entrano in relazione con AGREA attraverso l'attività svolta dai CAA nell'ambito dei rapporti convenzionali già in essere con AGREA medesima, si configura identità di prestazione rispetto a quella richiesta per le finalità proprie dell'anagrafe di cui al R.R. n. 17/2003;
- che l'onere da assumere a carico del bilancio regionale per l'attivazione dell'anagrafe deve, allo stato attuale, essere limitato alle sole aziende il cui fascicolo non sia già trattato per le funzioni di competenza dell'Organismo pagatore regionale;
- che è altresì opportuno - a fronte della prestazione richiesta ai CAA ai fini dell'anagrafe aziendale, determinare il corrispettivo nello stesso importo di Euro 28,39 - oltre IVA 20% - già riconosciuto da AGREA nell'ambito dei rapporti convenzionali sopra indicati;

Considerato, relativamente all'entità del predetto onere:

- che, in fase di avvio dell'operatività dell'anagrafe, il

numero di aziende per le quali, in conseguenza di un'istanza presentata all'Amministrazione regionale, deve essere costituito per la prima volta il fascicolo aziendale può essere quantificato esclusivamente in via del tutto presuntiva;

- che nel corso della validità del rapporto convenzionale con i CAA si potrà rendere necessario adeguare - nel rispetto della L.R. n. 40/2001 ed in rapporto alla disciplina che regola le procedure amministrative per la gestione dell'erogazione dei servizi della Regione - l'onere con imputazione a carico del corrispondente capitolo del bilancio regionale o di quello all'uopo istituito in relazione al numero effettivo delle aziende da inserire nell'anagrafe;
- che è opportuno a tal fine concordare con i CAA modalità che consentano all'Amministrazione regionale il predetto adeguamento;

Ritenuto pertanto necessario provvedere con il presente atto:

- ad approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale - comprensivo anche dell'allegato 1) contenente la disciplina delle penali contrattuali - dando atto che il Direttore Generale Agricoltura provvederà, per la Regione, alla sua sottoscrizione, apportando in tale sede, ove necessario, correzioni di natura tecnico-procedimentale di carattere non sostanziale;
- ad assumere contestualmente a carico del bilancio regionale un onere complessivo di Euro 79.000,00 calcolato stimando, in via del tutto presuntiva, in circa 2.300 le aziende da inserire nell'anagrafe e per le quali dovrà essere costituito per la prima volta il fascicolo aziendale;
- a rinviare, nel rispetto della normativa vigente, a successivo atto dirigenziale l'eventuale adeguamento dell'impegno finanziario dopo i primi quattro mesi di operatività della convenzione;
- a stabilire modalità di liquidazione del corrispettivo spettante a ciascun CAA convenzionato in relazione al numero di fascicoli da ciascuno effettivamente gestito;

Visto l'art. 19 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 "Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale";

Viste le proprie deliberazioni n. 614, in data 7 aprile 2003, e n. 1571, in data 28 luglio 2003, con le quali è stato approvato il programma delle iniziative per assicurare, nell'anno 2003, la tempestività nell'erogazione dei servizi a norma del predetto art. 19 della L.R. n. 2/1997 con riferimento al capitolo 4000 "Spese per la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati finalizzate ad assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi della Regione (art. 19, L.R. 16 gennaio 1997, n. 2)", compreso nell'Unità Previsionale di Base 1.2.1.2.1120 "Spese per l'esternalizzazione delle attività dei servizi", del bilancio per l'esercizio finanziario 2003;

Constatato che, nei suddetti atti deliberativi, è programmata per le esigenze della Direzione Generale Agricoltura, una spesa complessiva di Euro 136.500,00 per l'effettuazione di controlli previsti dalle normative comunitaria, nazionale e regionale (punto 1 delle relative schede allegate alle predette deliberazioni);

Dato atto, pertanto, che l'onere assunto con il presente atto trova copertura nell'ambito della suddetta programmazione di spesa;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della LR 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005;
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16 di approvazione dell'assestamento al bilancio per l'esercizio 2003;

Ritenuto opportuno, ricorrendo le condizioni richieste dal secondo comma dell'art. 47 della citata L.R. 40/2001, provvedere con il presente atto anche all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi Euro 79.000,00;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" ed in particolare il punto 4.1.1. dell'Allegato;

Dato atto, pertanto, del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi, ai sensi del citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/2001 e della predetta deliberazione n. 447/2003;

Dato atto, altresì, del parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse Finanziarie, Dott.ssa Amina Curti, ai sensi dei predetti articolo di legge e deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo sostenibile;

A voti unanimi e palesi

#### D E L I B E R A

- 1) di richiamare tutte le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti fra la Regione ed i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, comprensivo anche dell'allegato 1) contenente la disciplina delle penali contrattuali;
- 3) di affidare le attività di gestione dell'anagrafe delle aziende agricole - con la tenuta del fascicolo aziendale secondo i contenuti definiti dalla determinazione dirigenziale n. 12818/2003 - ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti previa sottoscrizione delle singole convenzioni conformi allo schema di cui al precedente punto 2);
- 4) di dare atto che alla sottoscrizione delle convenzioni

provvederà per la Regione il Direttore Generale Agricoltura, il quale potrà apportare in tale sede, ove necessario, correzioni di natura tecnico-procedimentale di carattere non sostanziale;

- 5) di stabilire che le convenzioni abbiano durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione e che alla scadenza il Direttore Generale Agricoltura provvederà con proprio atto all'eventuale rinnovo di anno in anno per ulteriori tre anni;
- 6) di riconoscere ai CAA a titolo di corrispettivo per la gestione di ciascun fascicolo aziendale l'importo di Euro 28,39 più IVA 20%;
- 7) di quantificare in Euro 79.000,00 - IVA 20% compresa - l'onere finanziario a carico del bilancio per l'esercizio 2003 calcolato stimando, in via del tutto presuntiva, in circa 2.300 le aziende da inserire nell'anagrafe e per le quali dovrà essere costituito il fascicolo aziendale;
- 8) di imputare la predetta spesa complessiva di Euro 79.000,00 registrata al n. 4877 di impegno sul capitolo 4000 "Spese per la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati finalizzate ad assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi della Regione (art. 19, L.R. 16 gennaio 1997, n. 2)", compreso nell'Unità Previsionale di Base 1.2.1.2.1120 "Spese per l'esternalizzazione delle attività dei servizi", del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 che presenta la necessaria disponibilità;
- 9) di stabilire che - al fine di assicurare copertura all'onere conseguente al numero effettivo dei fascicoli gestiti nel primo anno di validità della convenzione - il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, in considerazione del ruolo attribuito dall'art. 4, comma 3, primo alinea dello schema di convenzione, provvederà con proprio atto formale - nel rispetto della L.R. n. 40/2001 ed in rapporto alla disciplina che regola le procedure amministrative per la gestione dell'erogazione dei servizi della Regione - ad adeguare l'impegno finanziario quantificato al punto 7) anche in relazione ai dati comunicati dai CAA convenzionati nei primi quattro mesi di operatività della convenzione con imputazione a carico del corrispondente capitolo del bilancio regionale o di quello all'uopo istituito;



- 10) di dare atto che la liquidazione del corrispettivo spettante a ciascun CAA convenzionato sarà disposta - previa quantificazione degli importi dovuti determinati sulla base del numero effettivo di fascicoli gestiti - dal predetto Responsabile, con propri atti formali assunti ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001 e della deliberazione n. 447/2003, nei limiti dell'impegno finanziario complessivamente assunto dalla Regione anche per effetto di quanto disposto al precedente punto 9), a presentazione di regolari fatture come segue:
- a) dopo il primo semestre di validità della convenzione sottoscritta: a titolo di acconto, il 50% dell'importo unitario indicato al precedente punto 6) per il numero dei fascicoli inseriti nel sistema dell'anagrafe;
  - b) alla scadenza della validità della predetta convenzione: saldo in base al numero complessivo dei fascicoli effettivamente gestiti nell'intero periodo di validità della convenzione. La liquidazione a saldo è subordinata all'accertamento - da parte della Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese - della regolarità delle prestazioni rese nonché agli esiti dei controlli e alla verifica dell'eventuale applicabilità delle penali di cui agli artt. 8 e 9 della convenzione;
- 11) di stabilire che all'assunzione degli impegni finanziari conseguenti all'eventuale rinnovo della convenzione provvederà il Dirigente regionale competente nel rispetto delle norme contabili ed organizzative della Regione e nei limiti dello stanziamento recato dal pertinente capitolo del bilancio per gli esercizi finanziari di competenza;
- 12) di dare atto, infine, che AGREA provvederà ad assumere a carico del proprio bilancio gli oneri conseguenti al rinnovo, per l'esercizio 2004, dei rapporti convenzionali con i CAA riconosciuti relativi alla tenuta del fascicolo aziendale.

- - -

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI  
GESTIONE DELL'ANAGRAFE AZIENDALE DI CUI AL REGOLAMENTO  
REGIONALE 15 SETTEMBRE 2003 N. 17 "DISCIPLINA DELL'ANAGRAFE  
DELLE AZIENDE AGRICOLE DELL'EMILIA-ROMAGNA"

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ in Bologna  
presso la sede della Regione Emilia-Romagna

TRA

La Regione Emilia-Romagna di seguito denominata "Regione",  
C.F. 80062590379, con sede legale in Bologna via A. Moro 52  
rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato  
per la carica presso la Direzione Generale Agricoltura Viale  
Silvani 6 - Bologna - che interviene in qualità di Direttore  
Generale Agricoltura in esecuzione della deliberazione della  
Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

Centro Autorizzato di Assistenza Agricola

---

di seguito denominato "CAA", con sede legale in  
\_\_\_\_\_ iscritto al REA presso la C.C.I.A.A. di  
\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F.- P.IVA  
\_\_\_\_\_ che costituisce altresì numero di  
iscrizione della Società al Registro Imprese di Bologna -  
abilitato ad operare per la Regione Emilia-Romagna da  
\_\_\_\_\_ con atto del \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rappresentato da  
\_\_\_\_\_, nato a  
\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso  
la sede legale della società, in qualità di  
\_\_\_\_\_

## VISTI

- il D.Lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 e n. 188 del 15 giugno 2000 di soppressione dell'A.I.M.A. e di istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- il D.P.R. n. 503 del 1 dicembre 1999 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001 "Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri Autorizzati di Assistenza agricola";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 25 marzo 2002 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- il Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003 recante "Disciplina dell'anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna";
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 12818 del 8 ottobre 2003 "Regolamento Regionale n.17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole - determinazione dei contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale";

## PREMESSO

- che come indicato nell'art. 4, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17/2003 le attività di gestione dell'anagrafe possono essere affidate, previa convenzione, ai CAA riconosciuti;

- che ciascuna delle parti assicura la fattiva collaborazione in tutte le fasi procedurali ed è responsabile della corretta esecuzione degli adempimenti di propria competenza;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1  
Finalità ed oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante della convenzione.
2. Oggetto della presente convenzione è la gestione, da parte del CAA sulla base di apposito mandato scritto, dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna, secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale, ed in particolare dagli artt. 4, 5 e 8 relativamente a:
  - a) inserimento dei dati dell'azienda nell'archivio informatizzato;
  - b) aggiornamento dei dati nell'archivio informatizzato, in conformità con la documentazione presentata;
  - c) immissione dei dati relativi alla cessazione dall'anagrafe.

Art. 2  
Attività

1. E' affidato al CAA:
  - a) l'immissione e l'aggiornamento dei dati identificativi dell'azienda nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole;
  - b) l'acquisizione, la verifica e l'accertamento della completezza, validità e corrispondenza degli atti e della documentazione presentati;
  - c) la validazione dei dati, a norma dell'art. 4, commi 4 e 5, del Regolamento regionale n. 17/2003;
  - d) la costituzione, l'aggiornamento e la conservazione del fascicolo aziendale, con modalità tali da garantire l'ordinazione progressiva ed univoca del

fascicolo e della documentazione comprovante le informazioni contenute in anagrafe, in conformità a quanto stabilito nell'allegato A della determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 12818 dell'8 ottobre 2003.

#### Art. 3

##### Mandato e rispetto della privacy

1. Le attività di cui al precedente art. 2 sono svolte dal CAA sulla base di un mandato scritto, rilasciato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola, comprensivo anche della conservazione della documentazione. Il CAA si impegna a custodire tale documento nel fascicolo aziendale, ad esibirlo tempestivamente, senza alcun onere a carico della Regione, su richiesta della Regione stessa o di chi ne abbia titolo.
2. Il mandato deve contenere espressamente il consenso reso in favore della Regione Emilia-Romagna al trattamento dei dati contenuti nell'archivio informatizzato, ivi compresa la relativa comunicazione e diffusione ai sensi della Legge 675/96.
3. Il CAA si impegna a garantire la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità ai sensi della presente convenzione, nel rispetto della Legge 675/96.

#### Art. 4

##### Responsabilità ed obblighi reciproci

1. Il CAA si impegna:
  - a) a nominare per iscritto un responsabile per ciascun livello organizzativo definito dallo stesso CAA le cui funzioni e la cui responsabilità devono essere chiaramente indicate nell'atto di nomina, ivi compresa la responsabilità sull'esecuzione degli adempimenti per ogni fascicolo aziendale;
  - b) a redigere un mansionario con riferimento a ciascuna struttura operativa nel quale vengono individuate le mansioni e le responsabilità attribuite a ciascun soggetto che vi opera;

- c) a comunicare alla Regione eventuali variazioni circa la sede legale, la sede delle singole strutture operative;
- d) a rispettare le procedure di utilizzo della banca dati informatizzata messa a disposizione dalla Regione ai sensi del presente articolo;
- e) ad immettere nel sistema informatizzato "Anagrafe delle Aziende Agricole" i dati relativi alle aziende agricole che lo hanno scelto come gestore;
- f) a raccogliere e conservare, secondo quanto previsto dall'art. 2 lett. d) della presente convenzione, per le stesse aziende agricole, nel fascicolo aziendale "cartaceo" la documentazione, al fine di assicurare la perfetta corrispondenza tra le informazioni desumibili da tale documentazione e i dati registrati in archivio;
- g) a garantire l'accesso ai propri locali e a tutta la documentazione inerente i procedimenti di cui alla presente convenzione ivi custodita, al personale degli Organi dell'Unione Europea, della Regione e di altre Amministrazioni pubbliche incaricati delle attività di verifica, nonché a fornire il necessario supporto alla suddetta attività attraverso il proprio personale;
- h) a presentare alla Regione, entro i due mesi successivi alla scadenza della convenzione, la relazione finale sulle attività svolte, secondo uno schema predisposto dalla Regione sulla base dei dati disponibili nel sistema informatico, fornendo contestualmente le necessarie indicazioni al fine di verificare lo stato dei rapporti convenzionali e per valutare eventuali necessità di aggiornamento;
- i) a informare le aziende agricole sul sistema di gestione dell'anagrafe e sulle conseguenze amministrative, civili e penali, previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese.

2. La Regione si impegna:

- a) a mettere a disposizione del CAA il software di gestione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole;
  - b) a rilasciare ai soggetti autorizzati alla gestione del fascicolo aziendale i codici di accesso all'archivio informatico e a provvedere alla eventuale revoca in caso di inadempienza secondo quanto previsto dall'art. 3, lettera c) del Regolamento regionale n. 17/2003;
  - c) a realizzare e mettere a disposizione un primo archivio informatizzato che contenga i dati riferiti alle aziende agricole provenienti da banche dati disponibili presso la Pubblica Amministrazione;
  - d) a mettere a disposizione dei CAA, per i propri fini istituzionali e tramite apposite procedure, i dati contenuti in anagrafe, riferiti alle aziende agricole che hanno conferito al CAA specifico mandato scritto secondo quanto disposto all'art. 4 comma 6 del citato Regolamento regionale;
  - e) ad adottare, previo accordo con i CAA, le disposizioni applicative necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione.
3. La Regione individua sin d'ora quale interfaccia operativa:
- sul piano tecnico-amministrativo: il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese;
  - sul piano informatico: il Responsabile del Servizio Informativo agricolo regionale.
4. Il CAA, al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività informatiche, designa quale interfaccia operativa il \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile Tecnico. La variazione del Responsabile Tecnico dovrà essere comunicata entro 48 ore alla Regione Emilia-Romagna.

#### Art. 5

##### Requisiti strutturali ed organizzativi

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto MIPAF 27 marzo 2001 le parti convengono che:

- a) gli operatori del CAA devono possedere una adeguata competenza professionale in relazione alla qualifica e alle attività svolte, anche maturata mediante concrete esperienze lavorative o mediante corsi di formazione e/o aggiornamento;
- b) ciascuna struttura operativa è dotata di autonomia logistico/organizzativa. In particolare, è provvista di idonei contrassegni di identificazione visibili da terzi, nonché di adeguata dotazione strumentale;
- c) ogni struttura operativa deve garantire, nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico un minimo di 2 giorni settimanali, pari a 5 ore ciascuno di cui almeno 3 ore di apertura antimeridiane, fatta salva la coincidenza del giorno di apertura con giorno festivo;
- d) nei casi in cui alcune strutture operative del CAA presentino carenze riferibili agli impegni della presente convenzione, viene concesso per l'adeguamento un periodo non superiore a mesi sei, che decorre dal ricevimento della richiesta di adeguamento. Trascorso inutilmente il periodo di adeguamento concesso, è escluso l'utilizzo della struttura operativa rimasta carente.

#### Art. 6

#### Conflitto di interessi

1. Il CAA si impegna a portare a conoscenza di tutto il personale (Responsabile struttura operativa, operatori dipendenti e collaboratori) la necessità di segnalare tempestivamente alla Regione le seguenti situazioni di conflitto di interesse:
  - a) l'eventuale adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti con l'attività svolta dal CAA nei confronti della Regione;
  - b) eventuali partecipazioni finanziarie e patrimoniali da cui possano derivare situazioni di conflitto di interesse con la funzione svolta presso il CAA;
  - c) l'eventuale esistenza fra i titolari/legali rappresentanti di aziende agricole, i cui dati siano



trattati dal CAA, di parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

2. Le situazioni di conflitto emerse da tali comunicazioni possono essere considerate fattori di rischio significativi per l'individuazione del campione di aziende soggette a controllo.

#### Art. 7

##### Tenuta del fascicolo aziendale

1. Il CAA si impegna a costituire, mantenere, aggiornare e custodire presso le proprie strutture operative i fascicoli aziendali cartacei secondo quanto stabilito dall'art. 2 lettera d) della presente convenzione.
2. Detti fascicoli devono essere custoditi in modo da garantire la sicurezza materiale dei documenti in essi contenuti e la possibilità da parte della Regione e di altre Amministrazioni pubbliche di acquisire copia degli atti, con un preavviso di 48 ore, pari almeno a due giorni lavorativi.
3. La documentazione va tenuta a disposizione del personale degli Organi dell'Unione Europea, della Regione e di altre Amministrazioni pubbliche per la durata dell'attività aziendale e comunque per la durata dei vincoli insistenti sull'azienda, ovvero per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni dalla fine dei singoli interventi, fatta salva diversa disposizione di legge.

#### Art. 8

##### Controlli

1. La Regione sottopone a controllo, direttamente o attraverso specifica delega, le iscrizioni all'anagrafe operate in virtù della presente convenzione nonché i relativi dati.
2. Tutte le procedure messe in atto dal CAA in applicazione della presente convenzione possono essere oggetto di verifica da parte della Regione.
3. I controlli di cui al punto 1 sono preavvisati al Responsabile del livello organizzativo competente e per opportuna conoscenza al Direttore tecnico del CAA almeno 48 ore prima della loro effettuazione, pari ad almeno due giorni lavorativi, salvo che per motivate esigenze si

ritenga non opportuno tale preavviso.

4. Se nella relazione finale di controllo sono evidenziate irregolarità amministrative rilevate nel corso del procedimento, ovvero se sono formulate delle raccomandazioni, il Direttore Generale Agricoltura convoca il Direttore tecnico del CAA al fine di concordare termini e modalità per l'eliminazione di tali irregolarità o per l'attuazione di tali raccomandazioni.

#### Art. 9

##### Sanzioni, penali e ipotesi di risoluzione

1. Il CAA è responsabile, sotto ogni profilo, della regolarità e legittimità del proprio operato.
2. Il riferimento per l'effettuazione dei singoli procedimenti di controllo è la struttura operativa alla quale sono dirette le azioni di cui al presente articolo. Di seguito, col termine struttura operativa si intende pertanto la struttura di responsabilità definita dal CAA, indipendentemente dalla eventuale sub-articolazione in altre strutture.
3. L'attività di controllo si riferisce:
  - a) alla verifica della tenuta dei fascicoli aziendali;
  - b) alla corrispondenza tra i dati registrati nell'archivio informatizzato e la documentazione contenuta nel fascicolo;
  - c) al rispetto delle modalità di utilizzo del Sistema Informativo.
4. Qualora in base ai controlli, in riferimento alla lettera a) del comma precedente, effettuati sui fascicoli aziendali cartacei sia riscontrato, per cause imputabili al CAA, la violazione di quanto disposto dall'art. 7 della presente convenzione saranno applicate le sanzioni proporzionalmente al numero di irregolarità riscontrate secondo l'allegato 1 "Penali contrattuali" alla presente convenzione.
5. Qualora in base ai controlli, in riferimento al comma 3, lettera b) del presente articolo, effettuati sull'archivio dei fascicoli aziendali cartacei sia riscontrata, per cause imputabili al CAA, la mancata

corrispondenza tra i dati dell'archivio anagrafico informatizzato e la documentazione archiviata, saranno applicate le sanzioni proporzionalmente al numero di irregolarità riscontrate secondo l'allegato 1 "Penali contrattuali" alla presente convenzione.

6. In caso di accesso non autorizzato al Sistema Informativo, in riferimento al comma 3, lettera c) del presente articolo, la Regione provvede alla revoca del codice di accesso rilasciato al responsabile di tale comportamento. Il codice di accesso sarà ripristinato solo dopo esaurienti giustificazioni, coinvolgendo il Direttore Tecnico del CAA.
7. Qualora le violazioni del sistema siano dolosamente preordinate dal CAA al fine di ricavare benefici per sé o per altri o di recare danno ad altri, accertata la responsabilità del CAA, il rapporto convenzionale è risolto di diritto, salvo il risarcimento dei danni.
8. Qualora le violazioni del Sistema siano dolosamente preordinate da un operatore al fine di ricavare benefici per sé o per altri o di recare danno ad altri, avviata una verifica della Regione dopo apposito contraddittorio tra le parti ed accertata la eventuale responsabilità del CAA anche in vigilando, il rapporto convenzionale è risolto di diritto, salvo il risarcimento dei danni.
9. Qualora la Regione sia condannata al pagamento di somme di danaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti del CAA, la Regione provvede a rivalersi sulla garanzia assicurativa di cui al successivo art. 14, salva l'ulteriore rivalsa fino a concorrenza dell'onere sopportato.
10. Qualora, in sede di accertamento e di liquidazione dei conti, con decisione della Commissione Europea, vengano stabilite rettifiche finanziarie a carico della Regione imputabili alla non corretta tenuta del fascicolo aziendale da parte dei CAA, in quanto in contrasto con le disposizioni normative ed applicative vigenti, la Regione provvede a rivalersi sulla garanzia prestata, salva l'ulteriore rivalsa fino a concorrenza dell'onere sopportato, per tutti i danni diretti ed indiretti provocati dal CAA nella tenuta del fascicolo.
11. Qualora il CAA sia dichiarato decaduto dall'abilitazione regionale per gravi violazioni di legge o per gravi e/o

ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi posti dalla Regione, il rapporto contrattuale è risolto di diritto.

12. La sospensione dell'atto di abilitazione comporta la sospensione dell'esecuzione del rapporto contrattuale.
13. Qualora venga avviata la procedura di decadenza o pronunciata la sospensione dall'abilitazione a carico del CAA, la Regione diffida il CAA dall'accoglimento di nuovi fascicoli.
14. E' compito della Regione definire, a seguito dei provvedimenti di decadenza e di sospensione, le modalità per assicurare il regolare svolgimento dell'attività di gestione dei fascicoli aziendali e dell'accesso al sistema informativo.

Art. 10  
Durata e rinnovo

1. La presente convenzione è valida per un anno dalla sua sottoscrizione, salvo i casi di recesso anticipato, ed è rinnovabile di anno in anno per altri tre anni alle stesse condizioni, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza.
2. Il rinnovo è disposto con apposito atto formale adottato in rapporto alla normativa vigente e alla disciplina organizzativa regionale relativa all'attività amministrativa.

Art. 11  
Recesso unilaterale

1. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. In caso di recesso anticipato il CAA deve interrompere il ricevimento delle istanze di iscrizione all'Anagrafe delle Aziende Agricole.
3. Allo scopo di garantire la continuità della prestazione, il CAA é comunque tenuto a mantenere la gestione dei fascicoli in essere fino alla scelta del nuovo gestore in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale.

## Art. 12

### Sicurezza, riservatezza e accesso ai dati

1. Ai sensi della presente convenzione, nel rispetto della Legge 675/96, il CAA dichiara di aver adottato, per sé e per le strutture operative, adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati per il perseguimento dei fini tutelati dalla suddetta normativa e garantisce, per sé e per le strutture operative, la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità.
2. Ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza spettanti all'organismo pagatore regionale in ottemperanza al Regolamento CE n. 1663/95 ed alla Legge 675/96, il CAA e le strutture operative consentiranno al personale degli Organi dell'Unione Europea, della Regione e di altre Amministrazioni pubbliche, ad AGREA e all'organismo di certificazione l'accesso ai locali ed alla documentazione acquisita e custodita per l'espletamento dei servizi affidati.
3. Il CAA riconosce alla Regione e alle altre Amministrazioni pubbliche il diritto di acquisire, ai fini istruttori, in qualsiasi momento, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, copia degli atti che le proprie strutture centrali e periferiche sono tenute a conservare a seguito della costituzione del fascicolo aziendale.
4. Il CAA è responsabile del corretto uso delle procedure e del corretto utilizzo delle informazioni assunte e riceve periodicamente dalla Regione le istruzioni necessarie in materia di procedure di sicurezza, di utilizzo del software, di corretto uso dei dati messi a disposizione, cui il CAA si obbliga ad attenersi per sé e per le strutture operative.

## Art. 13

### Corrispettivi

1. In considerazione della graduale attivazione dei sistemi informatizzati dell'anagrafe, dei singoli sistemi ad essa collegati e dell'identità della prestazione già svolta dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola per conto di AGREA in base a specifiche convenzioni, il corrispettivo per la tenuta di fascicoli aziendali attinenti l'attività del predetto Organismo pagatore fa carico ad AGREA medesima a ciò autorizzata.

2. Per i restanti fascicoli il corrispettivo è fissato nella misura unitaria di Euro 28,39 oltre ad IVA, in conformità ai corrispettivi determinati a livello nazionale nelle convenzioni sottoscritte tra AGEA ed i CAA e nell'accordo operativo tra AGREA ed AGEA dell'8 aprile 2003. L'onere conseguente alla gestione di tali fascicoli è assunto a carico del bilancio regionale.
3. In sede di prima attuazione della presente convenzione, l'impegno finanziario assunto dalla Regione per l'attività di cui al punto 2 assicura copertura alla spesa conseguente alla tenuta, da parte di tutti i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti, di un numero di fascicoli aziendali stimato in via presuntiva complessivamente in circa 2.300.
4. Al fine di consentire alla Regione di adeguare, nel rispetto delle norme di contabilità regionale e nei limiti dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio, il predetto impegno finanziario al numero effettivo dei fascicoli aziendali trattati nell'intero periodo di validità della presente convenzione, nei primi quattro mesi successivi alla sua sottoscrizione il CAA si impegna a comunicare mensilmente alla Regione il numero dei fascicoli aziendali gestiti ai sensi del punto 2.
5. La liquidazione del corrispettivo spettante al CAA - nei limiti dell'impegno finanziario complessivamente assunto dalla Regione anche per effetto di quanto disposto al precedente punto 4 - è disposta dal Dirigente regionale competente a presentazione di regolari fatture - previa quantificazione dell'importo dovuto determinato sulla base del numero effettivo di fascicoli gestiti - come segue:
  - a) dopo il primo semestre di validità della presente convenzione: a titolo di acconto, il 50% dell'importo unitario indicato al precedente punto 2 per il numero dei fascicoli inseriti nel sistema dell'anagrafe;
  - b) alla scadenza della validità della presente convenzione: saldo in base al numero complessivo dei fascicoli effettivamente gestiti nell'intero periodo di validità della convenzione.
6. La liquidazione del saldo è subordinata all'accertamento - da parte della Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese - della regolarità delle prestazioni rese nonché

agli esiti dei controlli e alla verifica dell'eventuale applicabilità delle penali di cui agli artt. 8 e 9 della presente convenzione.

7. Le erogazioni saranno disposte entro i seguenti termini:
  - a) per quanto riguarda l'acconto: entro 90 giorni dal ricevimento della relativa fattura;
  - b) per quanto riguarda il saldo: entro 120 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Art. 14  
Garanzia

1. Alla sottoscrizione della presente convenzione il CAA deposita copia di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell'attività sia alla Regione che alle altre Amministrazioni pubbliche sia agli organismi pagatori nonché agli utenti del servizio.
2. La garanzia assicurativa dispiega i suoi effetti per l'intera durata del rapporto contrattuale e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

Art. 15  
Arbitrato

1. Le parti si propongono di risolvere amichevolmente tutte le contestazioni sorte tra loro in dipendenza della presente convenzione e dei conseguenti atti esecutivi. In caso di mancato accordo la risoluzione delle controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale composto da tre membri dei quali due saranno designati dalle parti ed uno, con funzioni di Presidente, sarà designato d'intesa tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.
2. Il Collegio Arbitrale emetterà la sua decisione secondo le norme dell'art. 816 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 16  
Spese di stipula

1. Le spese di copia e bollo alla stipula della presente convenzione sono a carico del CAA
2. Il presente atto è redatto in 3 (tre) copie originali su carta legale di cui due per la Regione ed una per il CAA.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all'ultimo foglio dell'allegato 1 "Penali contrattuali".

Per la Regione  
Emilia-Romagna

Per il Centro Autorizzato di  
Assistenza Agricola

Il Direttore Generale  
Agricoltura

Il \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. sono specificatamente approvati gli articoli: 9, 10, 11, 12 e 15.

Letto approvato e sottoscritto

Per la Regione  
Emilia-Romagna

Per il Centro Autorizzato di  
Assistenza Agricola

Il Direttore Generale  
Agricoltura

Il \_\_\_\_\_



**Penali contrattuali per il periodo transitorio**

1. Per la durata del periodo transitorio non superiore a 18 mesi, che decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento, si applicano le penali contrattuali secondo le modalità di seguito riportate.
2. Le pratiche soggette a verifica nel corso dei procedimenti di controllo possono essere individuate attraverso due distinte modalità comunque sulla base di una percentuale predefinita:
  - a) campione statistico, generato automaticamente attraverso l'attivazione di una procedura basata sull'analisi del rischio;
  - b) scelta casuale.
3. In relazione ai risultati dei controlli di cui al precedente punto 1 si dichiara la decadenza della struttura operativa qualora il numero dei fascicoli aziendali - cartacei in cui siano riscontrate irregolarità, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 e 5 della Convenzione, risulti maggiore rispetto al **9%** del numero di fascicoli aziendali - cartacei selezionato a campione, considerando il risultato del valore percentuale come numero intero approssimato al numero intero superiore.
4. Qualora il numero dei fascicoli aziendali - cartacei in cui siano riscontrate irregolarità, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 e 5 della Convenzione, risulti minore o uguale rispetto al **9%** del numero di fascicoli aziendali - cartacei selezionato a campione (considerando sempre il risultato del valore percentuale come numero intero approssimato al numero intero superiore) non si incorre nella dichiarazione di decadenza della struttura operativa ma si applica una penale pecuniaria con le modalità appresso indicate.

Detto:

- I** - il numero delle irregolarità riscontrate;
- P** - il numero dei fascicoli aziendali - cartacei gestiti dalla struttura;
- V** - la somma unitaria spettante per fascicolo aziendale - cartaceo;
- T** - l'importo totale erogabile in assenza di irregolarità, derivante dal prodotto di **V** con il numero di fascicoli aziendali - cartacei gestiti **P**, la penale **S** viene così determinata:

se <b>I</b> <= 3% del campione selezionato, non si applica alcuna penale
se <b>I</b> > 3% e < 5% del campione selezionato, si applica una penale pari al 10% di <b>T</b> <b>S=10% x T</b>
se <b>I</b> > 5% e < 7% del campione selezionato, si applica una penale pari al 25% di <b>T</b> <b>S=25% x T</b>
se <b>I</b> > 7% e <= 9% del campione selezionato, si applica una penale pari al 50% di <b>T</b> <b>S=50% x T</b>

### **Penali contrattuali per il PRIMO ANNO (terminato il periodo transitorio)**

1. Per la durata del primo anno, che decorre dal termine del periodo transitorio, si applicano le penali contrattuali secondo le modalità di seguito riportate.
2. Le pratiche soggette a verifica nel corso dei procedimenti di controllo possono essere individuate attraverso due distinte modalità comunque sulla base di una percentuale predefinita:
  - a) campione statistico, generato automaticamente attraverso l'attivazione di una procedura basata sull'analisi del rischio;
  - b) scelta casuale.
3. In relazione ai risultati dei controlli di cui al precedente punto 1 si dichiara la decadenza della struttura operativa qualora il numero dei fascicoli aziendali - cartacei in cui siano riscontrate irregolarità, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 e 5 della Convenzione, risulti maggiore rispetto al **9%** del numero di fascicoli aziendali - cartacei selezionato a campione, considerando il risultato del valore percentuale come numero intero approssimato al numero intero superiore.
4. Qualora il numero dei fascicoli aziendali - cartacei in cui siano riscontrate irregolarità, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 e 5 della Convenzione, risulti minore o uguale rispetto al **9%** del numero di fascicoli aziendali - cartacei selezionato a campione (considerando sempre il risultato del valore percentuale come numero intero approssimato al numero intero superiore) non si incorre nella dichiarazione di decadenza della struttura operativa ma si applica una penale pecuniaria con le modalità appresso indicate.

Detto:

- I** - il numero delle irregolarità riscontrate;
- P** - il numero dei fascicoli aziendali - cartacei gestiti dalla struttura;
- V** - la somma unitaria spettante per fascicolo aziendale - cartaceo;
- T** - l'importo totale erogabile in assenza di irregolarità, derivante dal prodotto di **V** con il numero di fascicoli aziendali - cartacei gestiti **P**, la penale **S** viene così determinata:

se <b>I</b> <= 3% del campione selezionato, non si applica alcuna penale
se <b>I</b> > 3% e < 5% del campione selezionato, si applica una penale pari al 10% di <b>T</b> <b>S</b> =10% x <b>T</b>
se <b>I</b> > 5% e < 7% del campione selezionato, si applica una penale pari al 25% di <b>T</b> <b>S</b> =25% x <b>T</b>
se <b>I</b> > 7% e <= 9% del campione selezionato, si applica una penale pari al 50% di <b>T</b> <b>S</b> =50% x <b>T</b>

## **Penali contrattuali per il SECONDO ANNO ( terminato il periodo transitorio)**

1. Per la durata del secondo anno, si applicano le penali contrattuali secondo le modalità di seguito riportate.
2. Le pratiche soggette a verifica nel corso dei procedimenti di controllo possono essere individuate attraverso due distinte modalità comunque sulla base di una percentuale predefinita:
  - a) campione statistico, generato automaticamente attraverso l'attivazione di una procedura basata sull'analisi del rischio;
  - b) scelta casuale.
3. In relazione ai risultati dei controlli di cui al precedente punto 1 si dichiara la decadenza della struttura operativa qualora il numero dei fascicoli aziendali - cartacei in cui siano riscontrate irregolarità, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 e 5 della Convenzione, risulti maggiore rispetto al **6%** del numero di fascicoli aziendali - cartacei selezionato a campione, considerando il risultato del valore percentuale come numero intero approssimato al numero intero superiore.
4. Qualora il numero dei fascicoli aziendali - cartacei in cui siano riscontrate irregolarità, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 e 5 della Convenzione, risulti minore o uguale rispetto al **6%** del numero di fascicoli aziendali - cartacei selezionato a campione (considerando sempre il risultato del valore percentuale come numero intero approssimato al numero intero superiore) non si incorre nella dichiarazione di decadenza della struttura operativa ma si applica una penale pecuniaria con le modalità appresso indicate.

Detto:

**I** - il numero delle irregolarità riscontrate;

**P** - il numero dei fascicoli aziendali - cartacei gestiti dalla struttura;

**V** - la somma unitaria spettante per fascicolo aziendale - cartaceo;

**T** - l'importo totale erogabile in assenza di irregolarità, derivante dal prodotto di **V** con il numero di fascicoli aziendali - cartacei gestiti **P**, la penale **S** viene così determinata:

se <b>I</b> <= 3% del campione selezionato, non si applica alcuna penale
se <b>I</b> > 3% e < 4% del campione selezionato, si applica una penale pari al 10% di <b>T</b> <b>S</b> =10% x <b>T</b>
se <b>I</b> > 4% e < 5% del campione selezionato, si applica una penale pari al 25% di <b>T</b> <b>S</b> =25% x <b>T</b>
se <b>I</b> > 5% e <= 6% del campione selezionato, si applica una penale pari al 50% di <b>T</b> <b>S</b> =50% x <b>T</b>

### **Penali contrattuali per il TERZO ANNO (terminato il periodo transitorio)**

1. Per la durata del terzo anno, si applicano le penali contrattuali secondo le modalità di seguito riportate.
2. Le pratiche soggette a verifica nel corso dei procedimenti di controllo possono essere individuate attraverso due distinte modalità comunque sulla base di una percentuale predefinita:
  - a) campione statistico, generato automaticamente attraverso l'attivazione di una procedura basata sull'analisi del rischio;
  - b) scelta casuale.
3. In relazione ai risultati dei controlli di cui al precedente punto 1 si dichiara la decadenza della struttura operativa qualora il numero dei fascicoli aziendali - cartacei in cui siano riscontrate irregolarità, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 e 5 della Convenzione, risulti maggiore rispetto al **3%** del numero di fascicoli aziendali - cartacei selezionato a campione, considerando il risultato del valore percentuale come numero intero approssimato al numero intero superiore.
4. Qualora il numero dei fascicoli aziendali - cartacei in cui siano riscontrate irregolarità, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 e 5 della Convenzione, risulti minore o uguale rispetto al **3%** del numero di fascicoli aziendali - cartacei selezionato a campione (considerando sempre il risultato del valore percentuale come numero intero approssimato al numero intero superiore) non si incorre nella dichiarazione di decadenza della struttura operativa ma si applica una penale pecuniaria con le modalità appresso indicate.

Detto:

**I** - il numero delle irregolarità riscontrate;

**P** - il numero dei fascicoli aziendali - cartacei gestiti dalla struttura;

**V** - la somma unitaria spettante per fascicolo aziendale - cartaceo;

**T** - l'importo totale erogabile in assenza di irregolarità, derivante dal prodotto di **V** con il numero di fascicoli aziendali - cartacei gestiti **P**, la penale **S** viene così determinata:

se <b>I</b> <= 1% del campione selezionato, non si applica alcuna penale
se <b>I</b> > 1% e < 1,5% del campione selezionato, si applica una penale pari al 10% di <b>T</b> <b>S</b> =10% x <b>T</b>
se <b>I</b> > 1,5% e < 2% del campione selezionato, si applica una penale pari al 25% di <b>T</b> <b>S</b> =25% x <b>T</b>
se <b>I</b> > 2% e <= 3% del campione selezionato, si applica una penale pari al 50% di <b>T</b> <b>S</b> =50% x <b>T</b>

## Penali contrattuali

1. Le pratiche soggette a verifica nel corso dei procedimenti di controllo possono essere individuate attraverso due distinte modalità comunque sulla base di una percentuale predefinita:
  - a) campione statistico, generato automaticamente attraverso l'attivazione di una procedura basata sull'analisi del rischio;
  - b) scelta casuale.
2. In relazione ai risultati dei controlli di cui al precedente punto 1 si dichiara la decadenza della struttura operativa qualora il numero dei fascicoli aziendali - cartacei in cui siano riscontrate irregolarità, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 e 5 della Convenzione, risulti maggiore rispetto al 3% del numero di fascicoli aziendali - cartacei selezionato a campione, considerando il risultato del valore percentuale come numero intero approssimato al numero intero superiore.
3. Qualora il numero dei fascicoli aziendali - cartacei in cui siano riscontrate irregolarità, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 e 5 della Convenzione, risulti minore o uguale rispetto al 3% del numero di fascicoli aziendali - cartacei selezionato a campione (considerando sempre il risultato del valore percentuale come numero intero approssimato al numero intero superiore) non si incorre nella dichiarazione di decadenza della struttura operativa ma si applica una penale pecuniaria con le modalità appresso indicate.

Detto:

**I** - il numero delle irregolarità riscontrate;

**P** - il numero dei fascicoli aziendali - cartacei gestiti dalla struttura;

**V** - la somma unitaria spettante per fascicolo aziendale - cartaceo;

**T** - l'importo totale erogabile in assenza di irregolarità, derivante dal prodotto di **V** con il numero di fascicoli aziendali - cartacei gestiti **P**, la penale **S** viene così determinata:

se <b>I</b> <= 1% del campione selezionato, non si applica alcuna penale
se <b>I</b> > 1% e < 1,5% del campione selezionato, si applica una penale pari al 10% di <b>T</b> <b>S</b> =10% x <b>T</b>
se <b>I</b> > 1,5% e < 2% del campione selezionato, si applica una penale pari al 25% di <b>T</b> <b>S</b> =25% x <b>T</b>
se <b>I</b> > 2% e <= 3% del campione selezionato, si applica una penale pari al 50% di <b>T</b> <b>S</b> =50% x <b>T</b>